



PROVINCIA DI PISTOIA
SERVIZIO ECONOMATO, PROVVEDITORATO E PATRIMONIO
MOBILIARE

LOTTO 7

**POLIZZA
SPESE LEGALI
E PERITALI**

stipulata tra la

Provincia di Pistoia

e

la Spettabile

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2008
Scadenza ore 24.00 del 30/06/2012

PROGETTO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI

ASSICURATI

| | |
|-------------------------------|---------|
| 1) Presidente della Provincia | nr. 1 |
| 2) Presidente del Consiglio | nr.1 |
| 3) Assessori | nr. 8 |
| 4) Consiglieri | nr. 23 |
| 5) Segretario | nr. 1 |
| 6) Direttore Generale | nr. 1 |
| 7) Dirigenti | nr. 17 |
| 8) Dipendenti tutti | nr. 365 |
| 9) Provincia di Pistoia | |

Definizioni

Contraente: il soggetto che stipula l' assicurazione

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione

Società : la Società di assicurazione

Sinistro o caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè l'insorgere della Controversia per la quale è prevista l'assicurazione

Broker: ATI Marsh SpA + Capecchi Broker

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 - Altre assicurazioni

L' Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l' esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l' Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori , indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio (compreso il primo) venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell' art. 1897 C.C. , e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tale caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato e del Broker alla Società o all'Agenzia possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo a comprovare data e contenuto.

Art. 12 - Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 122 D.L. 175/95).

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 13 - Assicurati

Rivestono la qualifica di Assicurati la Provincia di Pistoia, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, i Consiglieri, il Direttore Generale, il Segretario, i Dirigenti, i Dipendenti tutti nell'esecuzione del mandato o nell'espletamento del servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio.

Art. 14 - Oggetto della garanzia

La Società, alle Condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale e peritale e i relativi oneri per la tutela degli interessi dell'Assicurato nei casi di responsabilità civile, penale, amministrativa, formale, contabile, fiscale, tributaria, previdenziale ed assistenziale, per fatti o atti commessi nell'esecuzione del mandato o nell'espletamento del servizio ed adempimento dei compiti d'ufficio, che abbiano dato luogo a richieste da parte dell'Ente di appartenenza o di altri terzi, ivi compresi la Pubblica Amministrazione e lo Stato.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi degli Assicurati sia conseguente a fatti dolosi e/o colposi commessi da persone del cui operato essi siano tenuti a rispondere.

Gli oneri di cui sopra comprendono anche:

- 1 - le spese di soccombenza, di giustizia penale e gli onorari di periti nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- 2 - le spese liquidate a favore della controparte o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società.

La garanzia vale altresì per:

- 1 - la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale;
- 2 - la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o colposi conclusi con proscioglimento o assoluzione. In caso di sentenza esecutiva di condanna per delitti commessi con dolo o colpa grave, esauriti i gradi di giudizio consentiti, la Società ripeterà dall'Assicurato gli oneri sostenuti per la sua difesa;
- 2 bis - la difesa in procedimenti amministrativo – contabili, esclusivamente in caso di proscioglimento o assoluzione, anche in presenza di colpa lieve. In caso di sentenza di condanna per illeciti commessi con dolo o colpa grave, divenuta irrevocabile per esaurimento dei gradi di giudizio consentiti, la Società ripeterà dall'Assicurato gli oneri sostenuti per la sua difesa;
- 3 - l'esercizio di azioni di risarcimento danni a persone subite per fatti illeciti di terzi, ivi compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale con mezzi del Contraente o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati;
- 4 - l'opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti e sanzioni amministrative sia pecuniarie che non.

Art. 15 - Esclusioni

- La garanzia non è valida:
- 1 - per vertenze concernenti il diritto di famiglia e delle successioni;
 - 2 - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva,

concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
3 - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
4 - per fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
5 - per le controversie amministrative, formali e contabili conclusesi con provvedimento di condanna;
6 - per delitti dolosi conclusisi con sentenza definitiva di condanna;
7 - per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Società, comprese quelle con il Contraente;
8 - per le controversie per le quali sussista conflitto di interessi tra l'Assicurato e l'Ente Contraente. Il conflitto di interessi viene stabilito dall'Ente Contraente in base alle leggi vigenti;
9 - se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
10 - nei casi di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.), guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) o per violazione dell'art. 189 comma 1, N.C.d.S. (comportamento in caso di incidente);
11 - per i casi commessi con dolo e colpa grave dimostrati con sentenza passata in giudicato.

Art. 16 - Massimale

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate, per ogni assicurato, fino al massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e con il limite di Euro 300.000,00 per anno assicurativo complessivo per tutti gli assicurati.

Art. 17 - Regolazione premio

Il premio è stabilito in Euro.

Il premio viene regolato, al termine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante il medesimo periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente si impegna a fornire per iscritto alla Società I dati seguenti, affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo:

- **il numero degli Assicurati a tale data e la Società provvede a regolare il premio dell' anno trascorso rimborsando o incassando il 50% del premio annuo di ciascun Assicurato, in meno o in più, indipendentemente dalla data di uscita o di entrata in garanzia degli Assicurati.**

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Art. 18 - Insorgenza del caso assicurativo

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

Il caso assicurativo ha inizio nel momento in cui l'assicurato ha notizia del fatto o dei fatti di cui deve rispondere.

Art. 19 - Garanzia postuma

In deroga al precedente art. 18, la garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano iniziati entro cinque anni dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto o i fatti di cui l'assicurato deve rispondere siano avvenuti dopo la stipulazione del contratto e prima della sua cessazione.

In tali casi la massima esposizione della Società è pari a due massimali per anno assicurativo, fermo il massimale per sinistro.

Art. 20 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale o perito

A deroga dell'art. 7) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società qualsiasi caso assicurativo entro trenta giorni da quando ne abbia avuto conoscenza per il tramite dell'Assicurato e deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto notificato all'Assicurato medesimo con la massima sollecitudine.

Contemporaneamente alla denuncia suddetta o ad integrazione della denuncia suddetta, l'Assicurato ha il diritto di indicare un unico legale e/o un unico perito e/o un unico consulente.

Art. 21 - Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia di sinistro, la Società si adopera - quando possibile - per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non sia possibile conferma l'incarico al legale o al perito scelti nei termini dell'art. 20.

Non costituisce oggetto di garanzia assicurativa ulteriore incarico ad altri Legali nello stesso grado di giudizio, anche se solo domiciliatari, o ad altri periti.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali e Periti.

Art. 22 – Obblighi della Società nella gestione dei sinistri

La Società, alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico e/o cartaceo compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 23 - Decorrenza e durata del contratto

A parziale deroga dell'art. 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione, il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 24 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta Europa, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

Art. 25 - Foro Competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Pistoia.

Art. 26 – Deroga denuncia altre assicurazioni

Quanto stabilito al precedente art. 2, s'intende abrogato.

Art. 27 – Anticipi

La Società corrisponde le spese di difesa in via anticipata. Tali spese, per il massimale garantito, resteranno a carico della Società stessa solo ove l'imputato venga prosciolto o assolto a seguito di sentenza passata in giudicato.

Negli altri casi gli importi anticipati dovranno essere restituiti dall'Assicurato.

Art. 28 - Clausola di delega in presenza di Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Ditta.....e gli assicuratori hanno convenuto di affidare la delega alla (Compagnia)....., di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del contraente dalla Ditta.....la quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Compagnie assicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal contraente per il tramite della Ditta.....direttamente nei confronti di ogni Compagnia assicuratrice.

Art. 29 – Clausola broker

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio in ATI Marsh S.p.A. + Capecchi Broker in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792 e del D. Lgs. 209/2005, nei limiti e con le modalità previste dall'apposita determinazione provinciale.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni della presente polizza qualora la Provincia di Pistoia nominasse un diverso broker di assicurazione.

Con eccezione del presente articolo, rimangono ferme ed operanti tutte le condizioni di polizza qualora la Provincia di Pistoia rimanesse senza broker di assicurazione.

Art. 30 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

Art. 31 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.